REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO - Tel. 0861/021331
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Via PEC

Spett.le
COMUNE DI SILVI (TE)
AREA 5 – Urbanistica/Edilizia Privata/Demanio Marittimo/BB.AA.
Responsabile Arch. Cesare Di Palma

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
cesare.dipalma@pec.comune.silvi.te.it

OGGETTO: Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico.

- Parere di assoggettabilità a VAS.
- Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.

Visti e richiamati,

- il R.D. 25.07.1904 n.523, art.96;
- la L. 2.2.1974 n. 64, art. 13 come modificato dal D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, art. 89;
- il D.M. 11.03.1988;
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 12;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29/01/2008 n°94/5, pubblicata sul BURA n°12 Speciale del 01/02/2008;
- il Piano Stralcio "Difesa Alluvioni" (PSDA) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29/01/2008 n°94/7, pubblicata sul BURA n°12 Speciale del 01/02/2008;
- la L.R. 11.08.2011 n. 28 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" e successive modifiche,
- il D.M. 17.01.2018 e la Circolare 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP (normativa sismica vigente);
- la Delibera di G.R. n. 108 del 22.02.2018 (linee guida regionali);
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la corrispondenza sin qui intercorsa relativamente a quanto in oggetto, ovvero:

- la nota trasmessa dal Vs Spett.le Ufficio, acquisita dal protocollo di questo Ente con n.478240 dell'08.11.2022 con la quale si chiedeva il parere preventivo pre-adozione ai sensi dell'art.89 DPR 380/2001, allegando il link contenente anche gli elaborati predisposti dal progettista incaricato Arch. Antonino Di Federico;
- la nota di riscontro di questo Servizio con prot. n.529443 del 15.12.2022 con la quale, richiamato il disposto del D.P.R. 380/2001 che all'art.89 menziona il parere del competente ufficio tecnico regionale, non contemplando la fattispecie di "parere preventivo"; si comunicava la necessità di integrazioni documentali

e si rammentava il disposto del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 circa il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- la documentazione trasmessa dal Vs Spett.le Ufficio, acquisita dal protocollo di questo Ente con n.535416 e n.535420 del 20.12.2022, consistente in
 - CARTELLA denominata "MZS – Microzonazione Sismica"
 - CARTELLA denominata "STUDIO GEOLOGICO IEZZI del 2004 INTERO TERRITORIO"
 - CARTELLA denominata "IEZZI 2008 - RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTO CONSOLIDAMENTO a SILVI PAESE"
 - CARTELLA denominata "RELAZIONE GEOLOGICA MURO LOGGIA SILVI PAESE (LOGGIA)"
 - ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ, a firma digitale del sottoscritto RUP, delle scelte progettuali del proposto PPCS con i risultati della Relazione Geologica, delle norme di attuazione dei Piani stralcio (PAI e PSDA) vigenti sul territorio comunale e con lo Studio di Microzonazione Sismica;

- la nota prot. n.529443 del 15.12.2022 di questo Servizio, con la quale si comunicava la necessità, prima dell'istanza tesa al rilascio del parere ex art.89 DPR 380/2001, di trasmettere la documentazione relativa all'avvio del procedimento per la Verifica di assoggettabilità a VAS, oppure l'atto con il quale si sancisce la non assoggettabilità a VAS per il suddetto Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico. Come già rammentato con nota prot. n.529443 del 15.12.2022;
- la Vs nota di riscontro acquisita dal protocollo di questo Ente con nn.14795 e 15213 del 16.01.2023, con gli allegati
 - Determina n.56 del 13/01/2023 del Responsabile dell'Area Urbanistica, di Avvio del procedimento VAS;
 - Rapporto preliminare VAS;

Si specifica quanto segue.

Parere di assoggettabilita' a V.A.S.

Preso atto del citato Rapporto preliminare per la verifica di Assoggettabilità a firma del Progettista Arch. Antonino Di Federico, si ritiene condivisibile, per quanto di competenza, il parere di esclusione del Piano di Recupero del Centro Storico di Silvi dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.

In merito alla compatibilità geomorfologica della proposta pianificatoria in questione, per quanto di competenza, si rileva che

- nella Vs nota pervenuta con prot.535416 del 20.12.2022 è specificato anche:
 si conferma che il predetto Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico prevede unicamente la conservazione delle volumetrie esistenti e non prevede di norma alcuna possibilità di incremento di superficie, né prevede ampliamenti volumetrici o sopraelevazioni di edifici, salvo quanto specificato all'art. 7, 6to capoverso delle NTA del PPCS che ammette solo limitate e controllate trasformazioni del patrimonio edilizio esistente.
- nelle NTA del PPCS si legge anche: (art.7) *In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nel*

Centro Storico, sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione esclusivamente per ragioni contingenti e di sicurezza o di adeguamento sismico, nel rispetto delle distanze preesistenti e dell'art. 2bis del D.P.R. 380/2001.

Per cui si constata che non sono preclusi interventi sul patrimonio edilizio che incidono sull'assetto urbanistico del Centro Storico, ovvero sui relativi parametri urbanistici.

Visto che lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 del territorio del Comune di Silvi a firma del Geologo Dott. Fiorangelo Iezzi (validato dalla Regione Abruzzo – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile con nota del 21.12.2012 e dotata del Certificato di conformità del Dipartimento della Protezione Civile del 22.07.2020) è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 27.12.2013. Divenendo in tal modo parte integrante e sostanziale del Piano Regolatore Generale al quale il Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico, per sua natura, afferisce.

Constatato che il predetto Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico è relativo ad una porzione del Territorio Comunale – il Centro Storico (Zona A) – che non è interessata dai vigenti PAI e PSDA.

Preso atto della suddetta Attestazione di compatibilità, a firma digitale del sottoscritto RUP, delle scelte progettuali del proposto PPCS con i risultati della Relazione Geologica, delle norme di attuazione dei Piani stralcio (PAI e PSDA) vigenti sul territorio comunale e con lo Studio di Microzonazione Sismica (nota prot. 535416 e n.535420 del 20.12.2022),

SI ESPRIME

per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 380/2001, parere favorevole sulla previsione pianificatoria proposta, subordinando gli interventi alle seguenti prescrizioni.

Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.

Ogni opera dovrà essere preceduta da una idonea campagna di indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio, prove di laboratorio, prove penetrometriche, indagini geofisiche, etc.) che il geologo incaricato dovrà programmare, in numero, tipologia e profondità di investigazione, in funzione delle problematiche geologiche locali e dell'entità degli interventi progettuali, spiegandone le motivazioni e assumendosene le responsabilità.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;

Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell'11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione.

Si specifica che il presente parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. n. 380/2001, art. 89 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti

locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti.
Il parere resta valido fatte salve le attività di aggiornamento del PAI "FGPE" e del PSDA;

Cordiali saluti.

Il Funzionario Tecnico – Istruttore
Arch.Elena Pucci
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Mario CERRONI
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente
Ing. Giancarlo MISANTONI
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:GIANCARLO MISANTONI
Ruolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data:19/01/2023 12:48:38